

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

*** * ***

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-5140 del 27/09/2017
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - Societa' S.I.L.L.A. S.A.S. di A. MATTEI e C. con sede legale nel Comune di Cento (FE), Via Seminario n. 2 ed impianto nel Comune di Ferrara (FE), localita' Correggio, angolo Via Copparo-Via dell'Unione. Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attivita' di stoccaggio e commercio all'ingrosso di materiali da costruzione.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-5324 del 26/09/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno ventisette SETTEMBRE 2017 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc. 2920/MB/TC

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - Società **S.I.L.L.A. S.A.S. di A. MATTEI & C.** con sede legale nel Comune di Cento (FE), Via Seminario n. 2 ed impianto nel Comune di Ferrara (FE), località Correggio, angolo Via Copparo-Via dell'Unione - Protocollo istanza del SUAP del Comune di Ferrara n. 124771-125800 del 30.11.2015. **Autorizzazione Unica Ambientale** per l'esercizio dell'attività di **stoccaggio e commercio all'ingrosso di materiali da costruzione.**

LA RESPONSABILE

- Vista la domanda in data 27.11.2015, trasmessa dallo SUAP del Comune di Ferrara, assunta al P.G. della Provincia di Ferrara il 04.12.2015, con il n. 81145, presentata allo SUAP del Comune di Ferrara in data 30.11.2015, dalla Società S.I.L.L.A. S.A.S. di A. MATTEI & C., nella persona di Aldo Mattei in qualità di Socio Accomandatario, con sede legale nel Comune di Cento (FE), Via Seminario n. 2 e stabilimento nel Comune di Ferrara (FE), località Correggio, angolo Via Copparo-Via dell'Unione, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59;
- Considerato che l'impianto di cui sopra effettua l'attività di stoccaggio e commercio all'ingrosso di materiali da costruzione;
- Considerato che la suddetta istanza viene presentata dalla Società per ottenere il titolo abilitativo in merito alle emissioni in atmosfera, agli scarichi idrici e all'impatto acustico;
- Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del Decreto-Legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 Aprile 2012, n. 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 120 giorni (150 in caso di richiesta integrazioni);
- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento

dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 Settembre 2010, n. 160, ovvero nella Determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241;

- Vista la Legge 7 Aprile 2014, n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni";
- Vista la Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015, "Approvazione dell'assetto organizzativo generale dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae);
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015, "Misure organizzative e procedurali per l'attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
- Viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell'assetto organizzativo generale ed analitico dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;
- Visti
il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
la L.R. n. 5/06;
la L.R. 21/2012;
la L. 447/95;
- Visti altresì:
la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
la Delibera di G.R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante "Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";

la Delibera di G.R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le "Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione di G.R. n. 286 del 14.02.2005";

- Visto il verbale della prima seduta della Conferenza dei Servizi (CdS) tenutasi in data 18.02.2016, nell'ambito della quale, in particolare, sono state chieste integrazioni, da parte degli enti coinvolti nel procedimento, in merito agli scarichi idrici e alle emissioni in atmosfera;
- Vista la relazione tecnica di Arpae-ST, Prot. n. PGFE/2016/1421 del 18.02.2016, allegata al verbale della CdS del 18.02.2016, con la quale vengono chieste integrazioni in merito agli scarichi idrici e viene specificato che per le emissioni in atmosfera, nessuna modifica viene dichiarata rispetto a quanto precedentemente autorizzato;
- Vista la nota del Comune di Ferrara, Prot. n. 20321 del 18.02.2016, allegata al verbale della CdS del 18.02.2016 e acquisita al prot. di Arpae n. PGFE/2016/1441 del 18.02.2016, con cui ha espresso il proprio Nulla Osta al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, fornendo prescrizioni in merito allo scarico dei servizi igienici e all'impatto acustico ed esprimendo il parere favorevole, dal punto di vista urbanistico, in merito alle emissioni in atmosfera;
- Vista la documentazione integrativa presentata dalla ditta e trasmessa dal SUAP del Comune di Ferrara con la nota del 06.10.2016 (Prot. Arpae n. PGFE/2016/10633 del 07.10.2016);
- Vista la nota del Servizio Ambiente del Comune di Ferrara del 10.10.2016, acquisita al prot. di Arpae n. PGFE/2016/10761 del 11.10.2016, con cui ha espresso il proprio parere ambientale, in merito allo scarico dei servizi igienici, con le seguenti prescrizioni:
 - * lo scarico dei servizi igienici deve rimanere inattivo, e quindi non autorizzato, finché il trattamento previsto sia il pozzo perdente;
 - * lo scarico potrà essere riattivato solo quando verrà realizzata la vasca a tenuta;
 - * prima della riattivazione dello scarico dovrà essere presentata agli Enti Comune, Arpae e AUSL, una relazione che attesti la realizzazione della vasca a tenuta prevista nella nuova tavola 5, allegata all'istanza. In tale relazione dovrà essere riportata anche la documentazione fotografica della realizzazione dei lavori;
- Vista la Relazione Tecnica di Arpae-Servizio Territoriale, Prot. n. PGFE/2017/64 del 04.01.2017, con la quale, in particolare, viene richiesto un "sistema di trattamento in continuo" per la corretta gestione della superficie interessata dal dilavamento in caso di precipitazioni piovose;

- Vista la nota del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, Prot. n. 1165 del 24.01.2017, acquisita al Prot. di Arpae n. PGFE/2017/782 del 26.01.2017, con la quale comunica di rimanere *“in attesa della planimetria riportante il percorso delle acque in uscita dall'area dell'impianto fino al punto di immissione nella canalizzazione demaniale, punto effettivo dell'autorizzazione del Consorzio”*;
- Vista la nota del Comune di Ferrara del 01.02.2017, acquisita al prot. di Arpae n. PGFE/2017/1167 del 03.02.2017, con cui trasmette la richiesta di integrazioni del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, Prot. n. 1165/2017, invitando la Ditta a presentare dette integrazioni;
- Vista la nota di Arpae, Prot. n. PGFE/2017/1997 del 23.02.2017, con la quale si chiede al SUAP del Comune di Ferrara di predisporre un Preavviso di Diniego ai sensi dell'art. 10-bis, della l. 241/90 e s.m.i., alla luce di quanto evidenziato dal Servizio Territoriale di Arape con la nota Prot. n. PGFE/2017/64 del 04.01.2017, precedentemente indicata
- Vista la *“Comunicazione possibile rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241/1990”*, trasmessa dal SUAP del Comune di Ferrara in data 23.02.2017 e acquisita al Prot. di Arpae n. PGFE/2017/2129 del 27.02.2017;
- Vista la nota del SUAP del Comune di Ferrara del 16.03.2017, acquisita al Prot. di Arpae n. PGFE/2017/3063 del 20.03.2017, con cui ha trasmesso le *“Osservazioni”* presentate dalla Ditta, ai sensi dell'art. 10-bis L.241/90;
- Viste le integrazioni volontarie trasmesse dalla Ditta in data 03.05.2017 e acquisite al prot. di Arpae n. PGFE/2017/5147 del 08.05.2017;
- Vista la Relazione Tecnica di Arpae-ST Prot. n. PGFE/2017/8085 del 13.07.2017, con la quale, è stata espressa una *“valutazione di congruità ambientale”* sul sistema depurativo presentato, rilevando tuttavia che il pozzetto situato a monte del dissabbiatore (vasca di separazione/sedimentazione), non può svolgere la funzione di scolmatore;
- Visto che gli scarichi contrassegnati con le sigle *“SCARICO 2”* e *“SCARICO 3”*, derivanti unicamente dalla raccolta delle acque dei pluviali e delle meteoriche di aree esterne nelle quali non viene svolta alcuna attività produttiva, non sono soggetti a vincoli o prescrizioni derivanti dal D.Lgs. 152/06 ed il recapito nel fosso non necessita di autorizzazione ai sensi del suddetto decreto;
- Visto che le acque derivanti dai servizi igienici confluiscono in una vasca a tenuta, come da prescrizioni del Servizio Ambiente del Comune di Ferrara con la nota del 10.10.2016, precedentemente indicata, (Prot. Arpae n. PGFE/2016/10761);

- Vista la nota del SUAP del Comune di Ferrara del 07.09.2017, acquisita al Prot. di Arpae n. PGFE/2017/10264 del 08.09.2017, di trasmissione del parere del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, Prot. n. 12724 del 30.08.2017, con cui *“riconferma la validità della precedente concessione n. 5457 del 13.12.2006 rilasciata dall'ex Consorzio di Bonifica I° Circondario Polesine di Ferrara come nulla osta allo scarico nel Canale Naviglio delle acque meteoriche e di prima e seconda pioggia provenienti dall'attività”*, con la precisazione di rimanere *“in attesa, a perfezionamento della pratica interna, della planimetria già richiesta con nota del 24.01.2017, prot. n. 1165”*;
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- Dato atto che il procedimento per l'adozione del presente provvedimento non si è concluso nei termini per la conclusione di tale procedimento;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13, pertanto ai sensi dell'art. 69 della L.R. 13/2015, dalla data di decorrenza delle funzioni oggetto di riordino l'Ente subentrante conclude i procedimenti già in corso, subentrando, altresì, nella titolarità dei rapporti attivi e passivi generati dai predetti procedimenti;
- Dato atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto *“Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae , a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015”*;
- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è la Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte dello SUAP del Comune di Ferrara alla Ditta **S.I.L.L.A. S.A.S. di A. MATTEI & C.**, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale nel Comune di Cento (FE), Via Seminario n. 2 ed impianto nel Comune di Ferrara (FE), località Correggio, angolo Via Copparo-Via dell'Unione, codice fiscale e p.IVA n. 00040220386, per l'esercizio dell'attività di **stoccaggio e commercio all'ingrosso di materiali da costruzione**.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06	Arpae
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	Arpae
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI.

- Lo scarico autorizzato delle acque reflue di dilavamento, nel fosso di guardia stradale di Via Copparo, che confluisce nel corpo idrico consorziale denominato "Canale Naviglio", è quello contrassegnato con la sigla "SCARICO 1", indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A"**;
- Devono essere rispettati i valori limite di emissione previsti dalla Tab. 3, all. 5**, tabella acque superficiali di cui alla parte terza del D.Lgs. 152/06, **nel pozzetto di ispezione, CHE DEVE RISULTARE CAMPIONABILE** secondo quanto previsto al successivo punto 9, indicato subito a monte dell'immissione nel fosso dello scarico "1", nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A"**;

3. **Deve essere ELIMINATO** il collegamento tra il pozzetto scolmatore e il pozzetto ispezionabile, indicato come "By-Pass PVC Ø125", nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A"**;
4. **Entro 30 giorni** dal rilascio del presente atto da parte del SUAP del Comune di Ferrara, la Ditta deve trasmettere al Consorzio di Bonifica, ad Arpae e allo stesso SUAP una planimetria riportante il percorso delle acque in uscita dall'area dell'impianto fino al punto di immissione nella canalizzazione demaniale;
5. E' fatto divieto di raggiungere i valori limite di emissione previsti mediante diluizione con acqua prelevata esclusivamente allo scopo;
6. Gli scarichi dovranno essere mantenuti costantemente accessibili per il campionamento ed il controllo nei punti assunti, nella planimetria allegata, per gli accertamenti da parte degli Organi di controllo;
7. Il controllo va effettuato in un pozzetto di campionamento posto immediatamente a monte di ogni scarico finale nel corpo recettore, autorizzato con il presente atto.
8. Ogni pozzetto di ispezione e controllo dovrà essere munito di coperchio a perfetta tenuta, con un solo ingresso ed una sola uscita dei reflui e tra le due condotte dovrà esserci una differenza di quota tale da permettere il campionamento del refluo a caduta. L'apertura per il campionamento dovrà avere dimensione tra i 50X50 e 60X60 cm per permettere agli operatori di eseguire il campionamento in sicurezza. Qualora i pozzetti di ispezione e controllo non risultino avere tali caratteristiche, gli stessi dovranno essere adeguati entro 180 giorni dal rilascio del presente atto da parte del SUAP;
9. La Ditta dovrà assicurare la presenza di idonei strumenti per l'apertura (chiavi, paranchi, ecc) del pozzetto d'ispezione onde consentire il prelievo dei reflui in tempi brevi;
10. La rete fognante, parimenti agli altri manufatti quali tubazioni, sistemi di depurazione e trattamento, pozzetti di raccordo e pozzetti di campionamento, dovranno sempre essere mantenuti in perfetta efficienza e liberi da sedimenti, al fine di permettere il regolare deflusso dei reflui, la loro depurazione ed al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di deflusso;
11. E' fatto divieto di immettere materie che formino depositi nel corpo idrico ricettore. Nel caso in cui, in conseguenza dello scarico si riscontrassero depositi di materie, è fatto obbligo di provvedere alla immediata rimozione delle stesse;
12. Il Gestore deve adottare ogni misura atta a evitare la contaminazione delle acque meteoriche destinate a essere allontanate mediante la rete idrica superficiale

13. In caso di eventuali malfunzionamenti o inconvenienti che abbiano ricadute sugli scarichi idrici, la ditta dovrà immediatamente comunicare ad ARPAE e al Comune a mezzo fax entro 24 ore, l'evento accidentale, le cause e le modalità di ripristino adottate.

B) EMISSIONI IN ATMOSFERA.

1. Le emissioni autorizzate sono quelle contrassegnate, indicate e allo stesso modo numerate come da planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A"** e denominate **E1** ed **E2**;
2. Le emissioni sono ammesse nel rispetto dei limiti massimi e prescrizioni:

EMISSIONI	E1 Zona carico	E2 Zona pesa
Portata (Nm ³ /h)	4.000	4.000
Durata (h/giorno)	4	4
Altezza minima (m)	10	4
Inquinanti (mg/Nm ³)		
Materiale particolare	5	5
Sistema di abbattimento	Filtro a cartucce	Filtro a cartucce

3. **Per le emissioni E1 ed E2** dovranno essere osservate le procedure di cui all'art. 269, comma 5, del D.Lgs. 152/06, e precisamente:
 - a) la data di **attivazione** (prove funzionali, collaudo e messa a punto) dell'impianto di cui al presente atto, deve essere comunicata con **almeno 15 giorni** di anticipo all'Arpae di Ferrara e al SUAP del Comune di Ferrara;
 - b) entro un termine **massimo di 30 giorni** dalla data indicata al precedente punto a), l'impianto deve essere messo a regime;
 - c) dalla data di messa a regime dell'impianto, ed entro 10 giorni dalla stessa, l'impresa dovrà effettuare almeno tre controlli sulle emissioni in tre giorni distinti e precisamente un prelievo il primo giorno della messa a regime, un prelievo in un giorno intermedio a scelta ed un prelievo il decimo giorno; **entro 30 giorni** dalla stessa data l'impresa è tenuta a trasmettere i dati rilevati nel corso dei tre controlli all'Arpae di Ferrara e al SUAP del Comune di Ferrara;
4. La Ditta è tenuta ad effettuare gli autocontrolli alle emissioni **E1** ed **E2** con **frequenza almeno annuale**;

5. **Per le eventuali emissioni diffuse** prodotte dalle fasi di produzione, trasporto, carico/scarico e stoccaggio di materiale polverulento, dovranno essere attuati tutti gli accorgimenti e le cautele possibili al fine di limitarne la dispersione;
6. Relativamente ai campionamenti di autocontrollo eseguiti dalla Ditta, si precisa che con il termine "annuale" si intende una frequenza di 365 giorni max. di intervallo fra un autocontrollo e l'altro, calcolati a partire dalla data dell'ultimo autocontrollo. Per questo intervallo viene inoltre definito un range di tolleranza di 30 giorni prima e dopo. In caso di impossibilità di eseguire le analisi in questo periodo, ad es. per condizioni meteoriche o altro, il Gestore dovrà fornire tempestiva comunicazione motivata ad Arpae, annotando sul registro relativo agli autocontrolli, la data di fermata e di riavvio dell'attività;
7. I metodi di campionamento ed analisi sono quelli indicati nel 'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nell'Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i.;
8. I referti analitici di cui ai precedenti punti devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo competenti. La presentazione dei risultati ottenuti dovrà contenere almeno le informazioni indicate al punto 7 del rapporto ISTISAN 91/41, unito a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "B"**;
9. I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, qualora esistano, i parametri della validazione, con l'indicazione dell'incertezza della/e misura/e, da utilizzare per la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati. Se i parametri della validazione non sono disponibili, la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati verrà eseguita attraverso il valore assoluto della misura, eccezion fatta per i controlli svolti dall'organo di vigilanza per i quali l'incertezza della misura verrà calcolata matematicamente (sulla base dei riferimenti normativi e/o metodi riconosciuti) dai dati dei controlli;
10. Per l'esecuzione dei controlli alle emissioni, la Ditta è tenuta a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche (UNI 10169, ecc.) e dalle normative vigenti sulla sicurezza (D.Lgs. 626/94 e s.m.i.). Per quanto riguarda i lavori da eseguire per i controlli alle emissioni, la loro numerazione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, dovranno essere concordati con Arpae che potrà fissare anche i termini temporali per realizzarli. Nel caso in cui tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno ritenute non campionabili;
11. Ai sensi dell'art. 271 comma 20 del D.Lgs. 152/06, le difformità accertate **nei controlli di competenza del gestore** devono essere da costui specificamente comunicate all'Arpae, **entro 24 ore** dallo

accertamento;

12. I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale;
13. In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, anche via fax, il Sindaco, e l'ARPAE. che dispongono i provvedimenti necessari.

C) IMPATTO ACUSTICO.

1. L'esercizio dell'attività dovrà avvenire nel rispetto dei limiti di rumore previsti dalla zonizzazione acustica comunale e dalla normativa vigente;
2. In caso di segnalazioni o esposti da parte di cittadini residenti, sarà facoltà dell'Amministrazione Comunale richiedere apposite misurazioni fonometriche, per verificare il rispetto dei limiti acustici di zona.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'Arpae formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione, almeno sei mesi prima della scadenza, il gestore deve inviare al SUAP del Comune di Ferrara una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5, comma 1 e comma 2 del D.P.R. n. 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del SUAP.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello SUAP e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al SUAP del Comune di Ferrara, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Servizio Ambiente dello stesso Comune, al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara e all'Azienda USL di Ferrara.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dallo SUAP.

firmato digitalmente

La Responsabile della Struttura

Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.